



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRE AGEVOLAZIONI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 03/04/2019 al 17/04/2019
Esecutivo dal 18/04/2019

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4 DESTINATARI DEI BENEFICI

ART. 5 SOGGETTI NON BENEFICIARI

Art. 6 NORME GENERALI

ART. 7 COMPETENZE

TITOLO II – PATROCINIO

ART. 8 BENEFICIARI

ART. 9 MODALITÀ DI RICHIESTA

ART. 10 CONCESSIONE

TITOLO III – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

ART. 11 BENEFICIARI

ART. 12 MODALITÀ DI RICHIESTA

ART. 13 CONCESSIONE

TITOLO IV – CONTRIBUTI FINANZIARI

ART. 14 BENEFICIARI

ART. 15 MODALITÀ DI RICHIESTA

ART. 16 CONCESSIONE

ART. 17 ALTRI CONTRIBUTI

TITOLO V RENDICONTAZIONE

ART. 18 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 19 SPESE NON AMMISSIBILI A RENDICONTO

ART. 20 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

ART. 21 REVOCA DEL BENEFICIO

ART. 22 ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ

ART. 23 TRASPARENZA

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 24 ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

ART. 25 NORMA FINALE E DI RINVIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Sant'Antioco, in attuazione dei principi fissati dallo statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della città, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità,

2. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art.12 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e dello Statuto Comunale, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi economici e agevolazioni a forme associative che operano senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica, e ad Enti pubblici che svolgono attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico dello stesso Comune, con la sola esclusione di partiti politici e associazioni sindacali.

3. Nei suoi poteri di autonomia, l'Amministrazione Comunale individua annualmente i settori di intervento e modalità per l'erogazione di contributi finanziari ad associazione senza scopo di lucro al fine di contribuire alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità attraverso una politica incisiva di tutela e sviluppo delle relative attività.

4. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:

- Patrocini
- Agevolazioni economiche
- Contributi finanziari

I patrocini, le agevolazioni e i contributi sono concessi in relazione:

- alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine del Comune di Sant'Antioco;
- alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per **PATROCINIO**: l'adesione simbolica da parte del Comune di Sant'Antioco ad una iniziativa o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando previste da leggi o regolamenti e la concessione dell'uso dello stemma del Comune.

b) Per **AGEVOLAZIONE ECONOMICA**: l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, di cui viene indicato il valore economico.

In particolare sono considerate agevolazioni economiche:

- l'utilizzo di attrezzature e/o beni di proprietà comunale;
- l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Responsabile. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo del personale comunale.
- l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune.

c) Per **CONTRIBUTO FINANZIARIO**: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti richiedenti a sostegno di attività, iniziative e progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

d) Per **AREE DI INTERVENTO**: le aree di intervento per l'attribuzione dei benefici economici sono le seguenti:

- cultura;
- scienza ed educazione;
- sport e tempo libero;
- tradizioni locali;
- turismo e sviluppo economico;
- sociale ed assistenza;
- ambiente e territorio;
- protezione civile;
- ogni altro settore di attività ritenuto di pubblico interesse.

ART. 3 MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, disciplinate da specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti e associazioni di cui il Comune è socio;
- b) contributi per cofinanziare progetti finanziati da altri Enti pubblici a favore di specifici destinatari e comunque aventi rilevanza nell'ambito del Comune di Sant'Antioco;
- c) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e soggetti convenzionati;
- d) contributi e vantaggi economici ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, a sostegno dei grandi eventi storici, turistici, culturali, identitari e religiosi, individuati

annualmente dalla Giunta Comunale;

- e) contributi e sussidi economici agli studenti e alle scuole di ogni ordine e grado per interventi che rientrano nella programmazione annuale dell'attività didattica e dell'offerta formativa;
- f) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale.

ART. 4 DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta in favore di:
 - a) Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001;
 - b) Libere forme associative, iscritte al relativo Albo Comunale.
2. Di norma i soggetti destinatari del contributo finanziario o beneficio economico, non devono svolgere attività di lucro. Questi ultimi possono essere ammessi a contributo per iniziative specifiche che non devono avere fini di lucro e che devolvono gli utili in beneficenza, preferibilmente a Enti Caritativi che operano a Sant'Antioco, nonché per iniziative, comunque coerenti con gli atti di programmazione o indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza, non aventi scopo di lucro e con caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del nostro territorio e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

ART. 5 SOGGETTI NON BENEFICIARI

1. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi economici ma solo di vantaggi economici e patrocini nel rispetto di quanto previsto al titolo II e III del presente regolamento. Sono fatti salvi i casi previsti all'art. 4, comma 2 del presente regolamento.

ART. 6 NORME GENERALI

1. Il patrocinio, il contributo finanziario e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da Enti pubblici o privati o associazioni che siano state costituite da almeno tre mesi. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico o sindacale.
2. Le domande di patrocinio, contributo o agevolazione devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli allegati che sono pubblicati sul sito internet del Comune di Sant'Antioco e secondo le modalità ivi indicate.

3. I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, con il contributo, o con la collaborazione del Comune di Sant'Antioco, utilizzando idonee forme di pubblicità, apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, etc.

Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

4. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:

- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà od in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

ART. 7 COMPETENZE

1. Le richieste di patrocinio, agevolazione economica e contributo finanziario, vengono istruite e definite dal Servizio di riferimento competente per materia.

2. Quando l'agevolazione economica consiste nell'utilizzo di un bene affidato ad un Servizio diverso da quello sopra indicato, il Responsabile competente definisce l'istruttoria della stessa con il coinvolgimento del Responsabile del Servizio affidatario del bene.

TITOLO II PATROCINIO

ART. 8 BENEFICIARI

1. Il patrocinio può essere concesso:

- A) In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro.
- B) In via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nel seguente caso:
 - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Sant'Antioco e consentire

un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette.

2. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.
3. La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9 MODALITÀ DI RICHIESTA

1. La domanda di patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, e dev' essere formulata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet del Comune di Sant'Antioco. Alla domanda deve essere allegato:
 - lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune;
 - descrizione analitica dell'iniziativa, specificando le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso alle richieste pervenute oltre i termini sopraindicati esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso non sono concessi patrocini per iniziative già avviate al momento della presentazione della domanda.
3. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico si applicano le disposizioni previste dagli articoli 12 e 15 del presente regolamento.
4. La valutazione della richiesta è effettuata dal Servizio di riferimento solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione documentale dell'istanza, la stessa è ritenuta inammissibile.

ART. 10 CONCESSIONE

1. Il patrocinio è concesso con atto della Giunta Comunale e rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi, coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'Ente ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo ambientale ed economico.
2. Il soggetto beneficiario del patrocinio dovrà evidenziare nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, e in particolare nei social network, la collaborazione del Comune utilizzando la dicitura "con il patrocinio del Comune di Sant'Antioco" unitamente

allo stemma comunale.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

ART. 11 BENEFICIARI

1. L'agevolazione economica può essere concessa:
 - A) In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.
 - B) In via straordinaria, a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:
 - quanto gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione. Nel caso in cui tale documentazione non venga presentata entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto sarà escluso per 3 anni dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinato dal presente regolamento.
 - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Sant'Antioco e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

ART. 12 MODALITÀ DI RICHIESTA

1. La domanda di concessione per agevolazioni economiche deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dev'essere formulata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet del Comune di Sant'Antioco. In caso di richiesta congiunta di contributo finanziario ed agevolazione economica si applica il termine e la modulistica prevista per l'erogazione dei contributi finanziari.

Alla domanda devono essere allegati:

- lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune;
- elenco delle agevolazioni richieste;
- relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

2. La valutazione della richiesta è effettuata dal Servizio di riferimento solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione documentale dell'istanza, la stessa è ritenuta inammissibile.

ART. 13 CONCESSIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le agevolazioni economiche sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti o attrezzature di proprietà comunale o reperite dal Comune, si tiene conto dei prezzi ordinariamente praticati o sostenuti dal Comune.
Nel caso di utilizzo di personale dipendente, compatibilmente al normale svolgimento dei compiti istituzionali e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato.
3. La concessione degli spazi e locali a titolo gratuito può essere consentita qualora l'uso sia destinato a:
 - attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro;
 - attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza;
 - attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Al fine di consentire l'uso a tutte le associazioni del territorio che ne facciano richiesta, la concessione a titolo gratuito alla stessa associazione non può avvenire per più di **due volte** nello stesso mese e per più di **sei volte** nello stesso anno solare, fatte salve le attività in campo educativo e formativo rivolte a terzi a titolo gratuito e realizzate in convenzione con l'Amministrazione Comunale.
5. L'agevolazione economica è concessa con atto della Giunta Comunale che dovrà contenere espressa motivazione relativa all'esclusione di forme di sponsorizzazione, il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio e, ove possibile, il valore del contributo indiretto con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate. Solo nel caso in cui l'agevolazione comporti l'assunzione dell'impegno di spesa, verrà adottata successiva determinazione.
6. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene concesso.
7. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

TITOLO IV CONTRIBUTI FINANZIARI

ART. 14 BENEFICIARI

- In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro;
Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi finanziari i soggetti operanti senza scopo di lucro, iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni, per iniziative e manifestazioni senza scopo di lucro.

ART. 15 MODALITÀ DI RICHIESTA

1. La Giunta Comunale, con proprio atto, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, determina annualmente gli ambiti di intervento, la disciplina procedimentale e le somme stanziare, per i quali è possibile presentare, previa pubblicazione di apposito bando, le domande di contributo esclusivamente per le attività senza scopo di lucro.
2. Di norma, se compatibili con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente, i bandi annuali sono pubblicati entro il 30 Aprile di ogni anno.
3. L'istruttoria per la concessione di benefici viene attivata previa presentazione di regolare richiesta che dev' essere formulata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet del Comune di Sant'Antioco.

La richiesta dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'associazione;
- i dati relativi all'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;
- i dati personali del legale rappresentante;
- la somma richiesta a titolo di beneficio;

ed alla stessa dovranno essere allegati:

- lo statuto dell'associazione e/o l'Atto costitutivo, o dichiarazione di deposito dello stesso presso l'Ente;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- il bilancio previsionale per l'anno nel quale si chiede il beneficio;
- una relazione sulle attività e iniziative svolte e/o promosse nell'anno precedente;
- relazione dettagliata sull'attività o iniziativa che si intende svolgere e/o promuovere, i fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento;
- preventivo finanziario relativo all'iniziativa articolato per tipologie di spese ed entrate.

4. In casi del tutto eccezionali è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, per iniziative a carattere straordinario e non ricorrente di particolare rilievo, prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dallo stesso e comunque almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.

ART. 16 CONCESSIONE

1. L'ammissibilità alla erogazione del beneficio è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del servizio competente, il quale dovrà verificare la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati, pena l'esclusione della concessione del beneficio.
2. L'eventuale rigetto della richiesta, conseguente all'esito negativo dell'istruttoria, dovrà essere debitamente motivato e comunicato per iscritto dal funzionario Responsabile.
3. Per la valutazione delle istanze e l'assegnazione dei relativi punteggi, il Responsabile del servizio di riferimento può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti preferibilmente nel settore di intervento oggetto di contributo.

Il punteggio viene attribuito sulla base dei seguenti criteri applicabili ai diversi settori di intervento:

- valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta;
 - grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà;
 - promozione e valorizzazione della Città ;
 - grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
 - carattere dell'associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - carattere di originalità e innovatività del progetto;
 - valorizzazione di spazi e luoghi significativi della città;
 - numero e durata delle iniziative;
 - valore economico;
 - corrispondenza con la tradizione e cultura della comunità locale;
 - stagionalizzazione;
 - valutazione di altri finanziamenti di provenienza pubblica e privata;
 - coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.
4. Nell'adozione dei bandi, di cui al comma 1 del presente articolo, il Responsabile del Servizio di riferimento può prevedere, in aggiunta a quelli previsti al suindicato comma 3, ulteriori criteri di valutazione o sottoparametri degli stessi, resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.
 5. L'ammontare del contributo da erogare viene determinato dalla Commissione competente secondo la seguente formula:

$$Ca = \frac{Cs}{Pt} \times Pa$$

laddove:

Ca = contributo da erogare ad ogni singolo beneficiario;

Cs = somma stanziata per l'erogazione dei contributi,

Pt = totale dei punteggi conseguiti da tutti i beneficiari;

Pa = punteggio ottenuto da ogni singolo beneficiario.

6. L'ammontare del contributo da assegnare non potrà superare l'80% del totale delle spese ritenute ammissibili. Il preventivo di spesa dovrà in ogni caso essere redatto a pareggio tra tutte le entrate che il beneficiario prevede di incassare e tutte le spese ammissibili che prevede di sostenere per la realizzazione dell'iniziativa per la quale chiede la concessione del contributo;
7. Il contributo finanziario viene erogato dal Responsabile del servizio di riferimento previa presentazione di regolare rendiconto;
8. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario del contributo è consentita l'erogazione di un'anticipazione, non superiore al 70% del contributo concesso, previa stipula di apposita polizza fideiussoria per l'importo richiesto.

ART. 17 ALTRI CONTRIBUTI

1. L'Amministrazione Comunale con proprio atto può altresì:
 - a) erogare contributi ad Enti, associazioni e organismi di cui è **Socia**, per lo svolgimento delle attività che rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente ;
 - b) erogare contributi ad Enti, associazioni e organismi di cui è **Socia** per iniziative di particolare rilievo e rilevanza per l'Amministrazione;
 - c) erogare contributi ad Enti, associazioni e organismi per lo svolgimento delle manifestazioni definite storiche e/o ricorrenti con apposita delibera della Giunta Comunale;
 - d) erogare contributi per cofinanziare progetti finanziati da altri Enti pubblici a favore di specifici destinatari e comunque aventi rilevanza nell'ambito del Comune di Sant'Antioco;

Le norme del presente regolamento non si applicano alle presenti tipologie di contributi, le cui modalità di erogazione sono definite nei relativi statuti, patti parasociali o convenzioni.

2. L'atto che regola i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti di cui al comma 1 lettera a), dovrà prevedere per i beneficiari i seguenti obblighi:
 - presentazione, entro il 30 gennaio di ogni anno del programma di attività previsto per l'anno con relativo bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno del bilancio consuntivo dell'anno precedente debitamente approvato;
 - presentazione di una relazione sull'attività svolta e del piano dettagliato dei costi sostenuti nell'anno precedente entro il 28 febbraio di ogni anno.
3. L'atto che regola i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti di cui al comma 1, lettera b) , c) e d), dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:
 - descrizione dettagliata dell'evento;

- descrizione dettagliata dei costi da sostenere ed eventuali entrate previste;
- modalità di gestione di eventuali attività ausiliarie (sponsorizzazioni, punti vendita ecc..);
- attivazione di strumenti di autofinanziamento;
- applicazione di eventuali tariffe;
- nomina di un referente tecnico;
- fideiussione e garanzie in caso di anticipo del contributo, che non dovrà comunque essere superiore al 90%, fatte salve diverse disposizioni debitamente motivate;
- modalità e tempi di rendicontazione;

4. L'atto che regola i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti disciplinati nel presente articolo, dovrà essere approvata con apposito atto di Giunta previa verifica e confronto fra le parti sui contenuti della stessa.
5. Per i casi previsti dal presente articolo l'Amministrazione può concedere benefici finanziari fino al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.
6. Per i casi previsti dal presente articolo l'Amministrazione può prevedere l'anticipazione delle entrate provenienti da finanziamenti concessi direttamente al Comune, da altri Enti.

TITOLO V RENDICONTAZIONE

ART. 18 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa entro 90 giorni dalla conclusione della stessa, utilizzando i modelli predisposti dall'Ente e pubblicati sul sito del Comune, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata ed in particolare è tenuto a presentare:

in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro:

- a) - la relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale;
- b) - nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine stabilito il soggetto sarà escluso per 3 anni dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinato dal presente regolamento.

in caso di vantaggio economico:

- a) - rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
- b) - nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine stabilito il soggetto sarà escluso

per 3 anni dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinato dal presente regolamento.

in caso di contributo finanziario:

- a) - rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
- b) - relazione illustrativa dell'attività svolta;
- c) - nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora la documentazione non pervenga nel termine stabilito il soggetto sarà escluso per 3 anni dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinato dal presente regolamento.

- 2. Sulla base della documentazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla determina di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art.16, comma 5. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa o di riduzione della spesa preventivata, il contributo assegnato è erogato in misura proporzionalmente ridotta.
- 3. Qualora il Comune risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 19 SPESE NON AMMISSIBILI A RENDICONTO

Non sono ammissibili a rendiconto le seguenti voci di spesa:

- Spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non ecc..;
- spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede di assegnazione del contributo;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico e non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni, se non espressamente autorizzate in sede di assegnazione del contributo;
- spese che fanno carico all'organismo per compensi e rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti all'associazione.

ART. 20 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Le associazioni beneficiarie assumono formalmente l'impegno ad utilizzare il beneficio esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso è stato concesso.
2. Le associazioni beneficiarie si obbligano a dare rilevanza pubblica al sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalle stesse, mediante l'indicazione sul materiale pubblicitario inerente l'attività o l'iniziativa della dicitura "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Sant'Antioco – completa dello stemma comunale che verrà fornito dal funzionario Responsabile del servizio competente.
3. La mancata pubblicizzazione del contributo, patrocinio e agevolazione economica è causa di decadenza dai relativi benefici.

ART. 21 REVOCA DEL BENEFICIO

1. Il beneficio concesso viene revocato e non si procede alla relativa erogazione, nei casi seguenti:
 - se l'iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;
 - se l'iniziativa è stata realizzata con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato;
 - se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative entro 90 giorni dalla conclusione delle attività e/o iniziativa finanziata, salvo richiesta di proroga motivata e autorizzata;
 - se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di pubblicità del sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalla stessa;
 - se le attività e le iniziative per le quali è stato concesso il beneficio sono state svolte in maniera tale da pregiudicarne la valenza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica, etc... attribuita, o che le stesse non abbiano perseguito interessi di carattere generale, o ancora che le stesse non siano all'atto pratico risultate coerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale;
2. Il contributo determinato in sede di previsione potrà essere revocato totalmente o parzialmente qualora l'iniziativa abbia misurato, in sede di consuntivo, un avanzo economico.

ART. 22 ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio o il patrocinio.
2. Il Comune, inoltre, non assume responsabilità alcuna relativamente alla gestione delle

associazioni beneficiarie, anche nell'ipotesi in cui negli organi amministrativi dell'associazione facciano parte rappresentanti nominati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23 TRASPARENZA

Come stabilito dall'articolo 26 del D. Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della Legge 241 del 1990 di importo superiore a 1.000,00 euro.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 104/2010.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 24 ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. Tutte le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con norme di legge o di Regolamento emanato dal Consiglio dei Ministri, saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
2. Previa verifica dei documenti di cui sopra, il funzionario Responsabile del servizio competente provvedere all'erogazione del contributo concesso, per una somma limite da non consentire l'avanzo economico dell'iniziativa.

ART. 25 NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, o non applicabile per analogia, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, nonché ad appositi piani o regolamenti approvati dall'Ente.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 13, punto 5, dello Statuto Comunale, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, da effettuare dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il "Regolamento per l'erogazione dei contributi per le attività culturali-ricreative, di spettacolo e di promozione del territorio" approvato con delibera C.C. n.15 del 15.03.2016 e il "Regolamento per l'erogazione dei contributi per la promozione dello sport " approvato con delibera C.C. n.16 del 15.03.2016.